

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE DON
GIOVANNI ZALAMBANI
SOCIETA' COOPERATIVA
O INDICATA ANCHE
COOP. SOCIALE DON
ZALAMBANI SOC. COOP**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAVENNA RA V BARTOLO
NIGRISOLI S ALBERTO 22
Numero REA: RA - 215797
Codice fiscale: 02594900397
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-12-2017 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita la Società Cooperativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE DON GIOVANNI ZALAMBANI SOCIETA' COOPERATIVA", che potrà ad ogni effetto essere indicata anche soltanto "COOP. SOCIALE DON ZALAMBANI SOC. COOP.".

Su deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

ART. 2

La Cooperativa ha sede nel Comune di Ravenna all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

Gli Amministratori hanno la facoltà di trasferire la sede sociale nel territorio del Comune sopra indicato nonché di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, quali succursali, agenzie, filiali.

Su deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può trasferire la sede sociale fuori dal territorio del Comune sopra indicato nonché istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie.

ART. 3

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050; tale durata potrà essere prorogata e la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata, essa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, potrà cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è

quindi quello di ottenere, tramite l'esercizio in forma

associata dell'impresa, continuità d'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci cooperatori lavoratori instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c. dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea dei soci stessi con le maggioranze qualificate previste dal successivo art. 33.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle legge in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

ART. 5

La Cooperativa può svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni di lavoro di terzi non soci.

Tuttavia, nello svolgimento della propria attività, essa si avvale prevalentemente delle prestazioni dei propri soci.

La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, la gestione di servizi socio-sanitari incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), e c) del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

Pertanto la Cooperativa potrà esercitare:

a) gli interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui

alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e successive

modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie - come definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrate dalla legislazione statale, regionale e da ogni altra fonte normativa primaria o secondaria - e, in particolare, la gestione di servizi socio-sanitari ed assistenziali a favore di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, presso case di riposo, strutture protette, residenze sanitarie assistite, centri diurni residenziali e semiresidenziali, case famiglia, comunità alloggio ed ogni altra struttura di assistenza nei confronti delle figure sopra indicate.

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:

- assumere la concessione di lavori e la gestione di servizi e di strutture, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, a procedure di evidenza pubblica di qualsiasi genere o natura che le siano consentite e a trattative private, stipulando contratti e convenzioni;

- istituire o gestire strutture, stabilimenti, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, strutture, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;

- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori;

- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, restando escluse in ogni caso la raccolta del risparmio fra il pubblico, nonché le attività riservate dalla legge agli intermediari finanziari, alle società di intermediazione mobiliare, agli istituti di pagamento ed ogni altra attività preclusa alle società a responsabilità limitata; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione

meramente esemplificativa:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico, nonché partecipare sia come capo - gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - septies c.c..

Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia") e dalle relative disposizioni di attuazione vigenti; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci.

La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 6

I soci cooperatori lavoratori sono coloro che stabiliscono, con la propria adesione alla Cooperativa o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, compresi i rapporti di collaborazione di tipo non occasionale, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

I rapporti di lavoro instaurabili fra la Cooperativa ed i soci cooperatori lavoratori saranno stabiliti e disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 03/04/2001 n. 142 e successive modificazioni.

Il numero dei soci cooperatori lavoratori è variabile, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi a soci cooperatori lavoratori, i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori lavoratori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Inoltre, gli aspiranti soci cooperatori lavoratori devono aver prestato, precedentemente alla presentazione della

domanda di ammissione, un'attività lavorativa presso la

Cooperativa, con un rapporto di lavoro subordinato, per un periodo di tempo di almeno dodici mesi, anche non consecutivi, salvo deroghe da valutarsi da parte del Consiglio di Amministrazione in relazione ad aspiranti soci già in possesso di particolari professionalità e specializzazioni, da un lato, e di particolari esigenze aziendali, dall'altro.

Non possono essere ammessi a soci cooperatori lavoratori coloro che esercitano, in proprio o avendovi interessenza diretta, imprese in concorrenza con quella esercitata dalla Cooperativa.

Possono inoltre divenire soci cooperatori volontari, nel rispetto dell'art. 2 della legge 381/91, 17 e 18 del D. Lgs. 117/17, volontari, persone fisiche che prestano attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento interno.

ART. 7

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori lavoratori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci cooperatori lavoratori ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci; il socio appartenente alla categoria speciale ha il dovere di partecipazione a tutte le assemblee, anche in quelle in cui non ha diritto di voto.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono far parte dell'organo amministrativo.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo

11 del presente statuto:

l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il Consiglio di Amministrazione potrà escludere il socio appartenente alla categoria speciale anche prima della scadenza del termine fissato dal consiglio di amministrazione di cui al comma quarto che precede.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 6 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ART. 8

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

- a. indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale;
 - b. indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. 6;
 - c. indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
 - d. la quota sociale che intende sottoscrivere, stabilita dall'assemblea dei soci nei limiti fissati dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - e. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi artt. 47 e 48.
- Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla

domanda.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; in ogni caso, l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo; inoltre, l'ammissione di nuovi soci non deve compromettere l'erogazione del miglior servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti ed il perseguimento dei possibili vantaggi mutualistici.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci cooperatori, solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stata sottoscritta la quota sociale e sia stato effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il versamento dell'intera quota sociale sottoscritta e sia stato versato l'eventuale sovrapprezzo.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento di entrambi i limiti previsti dall'art. 2519, secondo comma, c.c. e, conseguentemente, l'obbligo della Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'Assemblea per la modificazione dello statuto sociale. In tal caso, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci dopo che l'Assemblea abbia approvato la predetta modificazione statutaria.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione.

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art. 6.

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore volontario

dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

ART. 9

I soci cooperatori sono obbligati:

a) a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21;

b) a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

c) a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;

d) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto.

In particolare i soci cooperatori volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti da a) a d), sono ulteriormente obbligati a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

ART. 10

E' fatto divieto ai soci cooperatori lavoratori e volontari di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

ART. 11

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Cooperativa il socio cooperatore lavoratore, con il quale sia stato risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa.

Il recesso non può essere parziale.

Per le cause di legge il recesso potrà essere esercitato nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437 - bis c.c..

Al di fuori dei casi di cui sopra, la dichiarazione di

recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto,

tramite lettera raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Riguardo al rapporto sociale, il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Di regola, lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio cooperatore lavoratore; tuttavia, in caso di recesso da socio cooperatore lavoratore congiuntamente alle dimissioni dall'ulteriore rapporto di lavoro, lo scioglimento di quest'ultimo si verificherà alla scadenza del termine di preavviso previsto dalla relativa disciplina, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente dall'obbligo di preavviso.

Il recesso del socio cooperatore volontario è libero e produce effetto nel termine di tre mesi decorrenti da quello in cui la cooperativa ne abbia avuto cognizione per iscritto.

ART. 13

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:

- a) che abbiano perso i requisiti di ammissibilità;
- b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale a meno che essi non abbiano i requisiti per divenire soci cooperatori volontari trasformandosi così il rapporto, previa espressa richiesta del socio che intenda farlo;
- c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 6;
- d) che fruiscano delle prestazioni della pensione di vecchiaia o di quella anticipata o che sia comunque in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, fatta salva diversa e motivata deroga da parte del Consiglio medesimo a meno che essi non abbiano i requisiti per divenire soci cooperatori volontari trasformandosi così il rapporto, previa espressa richiesta del socio che intenda farlo;
- e) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
- f) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale

sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle quote sociali, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;

g) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o derivante dal rapporto di volontariato o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 c.c.;

h) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

i) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;

j) il cui ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa si sia risolto per motivi diversi da quelli di cui alle precedenti lettere h) ed i), fatta salva, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;

k) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente art. 10;

l) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

m) che, con loro atti, comportamenti o dichiarazioni, ledano gravemente l'immagine e il buon nome della cooperativa nonché l'onorabilità degli amministratori, dei soci e/o dei dipendenti della cooperativa medesima o fomentino dissidi tra i soci;

n) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;

o) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per reati non colposi contro la persona, il patrimonio o la pubblica amministrazione.

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore inadempiente, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare al socio medesimo le inadempienze commesse, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di

sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 47 e 48 del presente statuto.

I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 15

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota sociale effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione gratuita e/o per ristorno, ai sensi del successivo art. 25.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci cooperatori esclusi.

La frazione di capitale assegnata al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2545 - sexies C.C., unitamente agli interessi legali, può essere liquidata in più rate entro il termine di cinque anni.

ART. 16

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sociale, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ART. 17

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto la liquidazione della quota sociale loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio

nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

**TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI**

ART. 18

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.

I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21, all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione. In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore. Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle azioni, da liquidarsi con le stesse modalità previste per il rimborso delle azioni del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione, ai sensi del successivo art. 24. Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 19

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura di qualsiasi genere o natura e di ogni altro diritto suscettibile di valutazione economica, ivi comprese aziende o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

I soci sovventori potranno esprimere più voti, ma non oltre 5 (cinque), in rapporto al capitale sottoscritto secondo quanto in appresso stabilito:

1 (uno) voto da euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) sino a euro 19.999,00 (diciannovemilanevecentonovantanove virgola zero zero);

2 (due) voti da euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) sino a euro 49.999,00 (quarantanovemilanevecentonovantanove virgola zero zero);

3 (tre) voti da euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) sino a euro 99.999,00 (novantanovemilanevecentonovantanove virgola zero zero);

4 (quattro) voti da euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) sino a euro 199.999,00 (centonovantanovemilanevecentonovantanove virgola zero zero);

5 (cinque) voti oltre euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero).

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 20

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a)1. dalle quote sociali, ciascuna del valore nominale stabilito dall'assemblea dei soci nei limiti fissati dalla legge;

a)2. dalle azioni sottoscritte dai soci sovventori, destinate ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 L. n. 59/92;

b) dal fondo di riserva legale;

c) da eventuali fondi di riserva straordinaria;

d) dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi dell'art. 2465 c.c., da parte dei soci sia operatori che sovventori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e/o per ristorno.

Le riserve comunque costituite, non possono essere distribuite fra i soci.

ART. 21

Le quote dei soci cooperatori sono nominative.

Le quote s'intendono sottoscritte al momento con la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione e i relativi importi devono essere interamente versati dai soci cooperatori entro trenta giorni dalla sottoscrizione medesima. Nessun socio cooperatore può avere una quota il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge o sia inferiore al minimo.

Le azioni sottoscritte dai soci sovventori sono nominative; le modalità ed i termini di conferimento, l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo ed i privilegi nella ripartizione degli utili di tali azioni, saranno stabiliti dall'Assemblea al momento della loro emissione.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni; i versamenti sulle azioni sottoscritte, da liberarsi in denaro, dovranno essere effettuati, per almeno il 25% (venticinque per cento), all'atto della sottoscrizione e, per la parte restante, nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle azioni sottoscritte dai soci sovventori, di cui al Titolo IV, esclusivamente per la parte delle perdite stesse eccedente il valore nominale complessivo delle quote sottoscritte dai soci cooperatori.

Con riferimento agli strumenti finanziari di cui al Titolo IV, la Cooperativa avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c..

ART. 22

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute a terzi con effetto verso la Cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, la cessione della quota sociale a terzi non può essere parziale.

Il socio cooperatore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio cooperatore.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

ART. 23

Le azioni di sovvenzione sono trasferibili per atto tra vivi.

Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni dovrà darne comunicazione scritta all'organo amministrativo, indicando l'acquirente ed l'organo amministrativo avrà la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, precisandosi che il gradimento da parte dell'organo amministrativo dovrà essere negato solamente qualora la parte acquirente non sia un ente del terzo settore come definito dalle leggi tempo per tempo vigenti.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 24

L'esercizio sociale va dall'1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo, se nominato, documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella relazione di cui all'art. 2428 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 C.C..

ART. 25

L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori lavoratori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristorno, ai sensi dall'art. 2545 - sexies c.c. e del successivo art. 26. In tale caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento

interno.

La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 L. n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;

c) all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

d) un dividendo ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545 - quinquies, secondo comma, c.c.;

e) un dividendo ai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi previsti dal Titolo IV, nella misura stabilita dal presente statuto o dalla deliberazione assembleare di emissione, ma comunque in misura non superiore a due punti in più rispetto al limite massimo di cui alla precedente lettera d);

f) l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria o ad altro fondo comunque costituito.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

ART. 26

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori lavoratori viene effettuata, su proposta degli Amministratori proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori lavoratori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno e, comunque, riconoscendo loro una somma calcolata in misura percentuale sulla retribuzione relativa al lavoro effettivamente prestato, riguardo ai soci con rapporto di lavoro subordinato, ovvero sui compensi riconosciuti, riguardo ai soci con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato.

Ai fini di cui sopra, per retribuzione si intende quanto corrisposto ai soci cooperatori lavoratori in applicazione dei CCNL, dei contratti integrativi nonché a titolo di elementi retributivi individuali, limitatamente alle somme imponibili ai fini contributivi; per compenso deve

intendersi, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, il compenso medio in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo ovvero quello contrattualmente stabilito.

Il ristoro può essere attribuito ai soci cooperatori:

- a) mediante integrazione dei trattamenti economici complessivi;
- b) mediante aumento del capitale sociale sottoscritto e versato.

TITOLO VII
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
DEI SOCI COOPERATORI LAVORATORI

ART. 27

I soci cooperatori lavoratori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Ai soci volontari verrà corrisposto il trattamento di cui agli articoli 2 della legge 381/91, 17 e 18 del D. Lgs. 117/17.

ART. 28

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore lavoratore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

ART. 29

L'Assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori lavoratori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo

di ristoro, così come previsto dai precedenti artt. 25 e 26.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi aziendale da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

**TITOLO VIII
ORGANI SOCIALI**

ART. 30

Sono Organi Sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

Sezione I

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

ART. 31

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongano alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;
3. la nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché la loro revoca;
4. la determinazione della misura dei compensi da corrisondersi agli amministratori, per la loro attività collegiale, ovvero all'Amministratore Unico;
5. la nomina, obbligatoria o facoltativa, ai sensi dell'art. 2477 C.C., nonché la revoca dell'organo di controllo e/o del revisore e la determinazione dei compensi ad essi spettanti per l'intera durata dell'incarico;
6. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti;
7. le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
8. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
9. l'emissione degli strumenti finanziari di cui al Titolo IV;

10. l'approvazione, con le maggioranze previste dal successivo art. 33, del regolamento contenente i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci;

11. l'approvazione di qualsiasi altro regolamento interno;

12. la decisione di partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico;

13. la deliberazione, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;

14. la deliberazione, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, di piani di crisi aziendale, e la definizione di forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori lavoratori per la soluzione della crisi stessa;

15. la deliberazione sull'eventuale adeguamento della quota sociale minima, che dovrà essere sottoscritta dai candidati soci cooperatori;

16. la deliberazione circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci nel caso di amministrazione affidata ad un Amministratore Unico.

Le decisioni di competenza dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 - bis c.c. L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 6, può essere esercitata anche da ciascun socio. Essa è rinunciabile o transigibile da parte della Cooperativa alle condizioni previste dall'art. 2476 c.c., con riferimento al numero dei voti spettanti ai soci.

ART. 32

L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, nonché del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza rispettivamente al domicilio risultante dal libro dei soci o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci medesimi o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle stabilite dal comma precedente, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e

siano presenti o informati della riunione tutti gli

amministratori ed i Sindaci, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. A tal fine, gli amministratori ed i Sindaci, se nominati, che non partecipino all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Cooperativa, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e del relativo ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione dello stesso.

L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Regione Emilia Romagna. Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art.24.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte gli Amministratori lo credano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le riunioni dell'assemblea potranno tenersi per audio-videoconferenza purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire direttamente per audio e video la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera riunita nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta. In caso di riunione con mezzi di telecomunicazione per la quale siano stati predisposti dalla società più luoghi collegati nei quali i soci potranno contestualmente intervenire.

ART. 33

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati soci aventi diritto alla metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea.

In deroga a quanto sopra, sulle materie indicate ai numeri 7, 8, 9, 10 e 14 del precedente articolo 31, l'Assemblea delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza

assoluta dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto.

Sono fatti salvi i diversi quorum costitutivi o deliberativi previsti da inderogabili norme di legge.

Per la nomina delle cariche sociali, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

ART. 34

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano; esclusivamente per le elezioni delle cariche sociali si procederà, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, con il sistema della votazione a scrutinio segreto.

ART. 35

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Hanno altresì diritto di voto i soci sovventori iscritti nel libro da almeno novanta giorni; essi possono avere diritto ciascuno a più voti, ma non oltre cinque come stabilito al precedente art. 19, in relazione all'ammontare dei loro conferimenti. In ogni caso, ai soci sovventori non può essere attribuito complessivamente più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti di tutti i soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di azioni di sovvenzione.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, appartenente alla stessa categoria, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare un solo socio.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ART. 36

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione o dall'Amministratore Unico, ovvero, in caso

di assenza o rinuncia di questi, rispettivamente dal Vice Presidente o da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee deve essere redatto dal notaio nei casi previsti dalla legge.

Sezione II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - AMMINISTRATORE UNICO

ART. 37

La Cooperativa è amministrata alternativamente da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile, con un minimo di 3 (tre), eletti dall'Assemblea.

Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori, tra i soci sovventori entro il limite massimo di un terzo, e tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, da uno a tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ovvero fino a revoca.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione

della società.

ART. 38

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta anche da un solo consigliere o dall'organo di controllo, se nominato, con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, oppure tramite telegramma, fax o posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza rispettivamente al domicilio risultante dal libro dei soci o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica, o al domicilio, comunicati dagli amministratori medesimi; nei casi urgenti, la convocazione deve avvenire almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Le votazioni sono palesi.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

ART. 39

L'organo amministrativo è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.

Pertanto, compete all'organo amministrativo, il potere di deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

ART. 40

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il

Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C..

ART. 41

I soci, che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 42

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

ART. 43

L'organo amministrativo può essere costituito da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

All'Amministratore Unico, che dovrà essere comunque nominato tra i soci cooperatori, competeranno tutti i poteri e gli obblighi e si applicheranno tutte le norme stabilite dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione e per il Presidente dello stesso, ad eccezione dell'ammissione, del recesso e dell'esclusione dei soci che, in tal caso, saranno riservate alla competenza dell'Assemblea.

Sezione III

ORGANO DI CONTROLLO

REVISORE LEGALE DEI CONTI

ART. 44

Nei casi previsti dalla legge la Cooperativa ha l'obbligo di nominare, mediante deliberazione dell'Assemblea, un organo di controllo, collegiale o costituito da un solo membro effettivo, ovvero un revisore.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'Assemblea avrà comunque la facoltà di nominare un Sindaco unico o un revisore legale.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre

membri effettivi e di due supplenti, tutti in possesso dei

requisiti di legge; esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo sia stato ricostituito.

ART. 45

I Sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, i sindaci devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici di legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

All'organo di controllo nominato l'Assemblea potrà conferire, nei casi previsti dalla legge, l'incarico di revisione legale dei conti.

I Sindaci hanno ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

ART. 46

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'incarico per la revisione legale dei conti della Cooperativa è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, se nominato, a soggetto indipendente dalla Cooperativa; la stessa Assemblea determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Cooperativa:

1) verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta

della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle

scritture contabili dei fatti di gestione;

2) esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ove l'Assemblea conferisca all'organo di controllo nominato l'incarico di revisione legale dei conti, i Sindaci dovranno essere scelti tutti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 47

Le controversie in materia disponibile derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi, aventi per oggetto diritti disponibili relativi sia al rapporto sociale sia al rapporto mutualistico, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del Pubblico Ministero.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

ART. 48

Le controversie verranno risolte, secondo il regolamento approvato dalla C.C.I.A.A. di Ravenna, da un collegio arbitrale composto di tre arbitri designati dalla Giunta della Camera di Ravenna.

L'arbitrato sarà rituale e il Collegio deciderà secondo diritto.

L'arbitrato avrà sede a Ravenna.

TITOLO X

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

ART. 49

E' fatto divieto di:

a. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b. remunerare gli strumenti finanziari in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i

dividendi;

c. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

ART. 50

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive quote ed azioni nel seguente ordine: sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi previsti dal Titolo IV; soci cooperatori.

ART. 51

Le clausole di cui agli artt. 49 e 50, primo comma non possono essere derogate, pena la perdita dei requisiti delle cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 52

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, e ne stabilirà i poteri.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 53

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

29 di 29